



BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

ANNO XLIV
Vol. II - N. 37



ESCE IL GIOVEDÌ



ROMA
13 Settembre 1917

INDICE DELLE MATERIE

PARTE UFFICIALE

Amministrazione centrale e affari generali:

Atti di amministrazione:

Onorificenze Pag. 1948
Abuso di franchigia postale (Circ. n. 58) „ 1949
Foruitura della carta (Circolare n. 57) „ ivi

Istruzione primaria e popolare:

Atti di amministrazione:

Diplomi di benemerenza „ 1950
Benemeriti dell'assistenza scolastica a favore dei figli dei militari (Provincia di Livorno). - Elenchi supplementivi e rettifiche (Province di Avellino, Mantova, Perugia, Pesaro e Pisa) „ 1951

Istruzione media e normale:

Leggi e Decreti:

Numero complessivo dei Capi d'Istituto e dei professori dei RR. Licei e Ginnasi. „ 1954

Atti di amministrazione:

Sessione autunnale d'esami (Circ. n. 58) „ 1956
Rinnovazione dei membri della Giunta Provinciale per le Scuole Medie (Circolare n. 59) „ 1957

Ordinanza concernente la 8ª Sessione di esami per i candidati aventi obblighi militari. Pag. 1958

Istruzione superiore:

Leggi e decreti:

D. L. 12 luglio 1917, n. 1192, col quale il Comitato Nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto. „ 1959

Atti di amministrazione:

Personale delle RR. Università „ 1963
Conferimenti e trasferimenti di libere docenze. „ 1965
Personale delle Segreterie Universitarie „ ivi
Personale delle Biblioteche governative „ 1966
Conferimenti di premi universitari „ 1967


Antichità e belle arti:

Leggi e decreti:

D. L. 20 maggio 1917, n. 960, col quale viene eretta in ente morale la Fondazione "Horne" in Firenze e ne è approvato lo statuto. „ ivi

Atti di amministrazione:

Personale dei RR. Istituti e delle Regie Scuole d'Arte „ 1969
Avvisi di concorso „ 1970



Conferimenti di premi universitari.

UNIVERSITÀ DI TORINO.

Per l'anno accademico 1916-1917 i premi "Balbo", (di L. 333.66 ciascuno) furono conferiti agli studenti:

GONGELA Giovambattista del 8° anno di matematiche, e
MENZIO Maria, del 4° anno di lettere.

Il premio "Bracco e Martini", (di L. 200) allo studente

PERONE Giacomo, (del 5° anno di medicina e chirurgia).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI**LEGGI E DECRETI**

D. L. 20 maggio 1917, n. 960, col quale viene eretta in ente morale la fondazione « Horne », in Firenze e ne è approvato lo Statuto (pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1917, n. 150)

TOMASO DI SAVOIA, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il regolamento approvato con

R. D. 20 gennaio 1864, n. 187;

Vista l'istanza con la quale gli amministratori dell'ente da fondarsi costituito dal lascito fatto dal cittadino inglese Herbert Persy Horne chiedono il giuridico riconoscimento dell'ente medesimo, sotto il nome di fondazione « Horne »;

Visto lo schema di Statuto proposto per il funzionamento di detto ente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione « Horne » è eretta in ente morale e ne è approvato l'unito statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

RUFFINI

Visto, Il Guardasigilli: SACCHI.

Statuto della fondazione «Horne».

Art. 1. — La fondazione «Horne», si propone di attuare le volontà espresse nel testamento soprato del Sig. H. P. Horne in data 11 aprile 1916 ed esplicitarle secondo il presente statuto.

Art. 2. — Tutti gli oggetti esistenti nel palazzo Horne in via dei Benci n. 2 nonché i manoscritti e le pubblicazioni a stampa costituenti la libreria appartengono alla fondazione, che ne regolerà l'uso a beneficio degli studi, secondo l'espressa volontà del testatore, con le norme di un regolamento da compilarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3. — La fondazione «Horne», è costituita dal palazzo Horne, posto in Firenze via dei Benci n. 2 e degli oggetti, manoscritti, disegni, stampe e libri descritti in speciale inventario. Essa potrà essere accresciuta dagli oggetti d'arte, manoscritti, libri, ecc. che le pervenissero in avvenire per donazione, successione, o che fossero acquistati con gli avanzi della sua gestione patrimoniale. Nei locali della fondazione si potranno accogliere, col consenso del Consiglio di amministrazione, a titolo di deposito temporaneo, oggetti artistici appartenenti ad Opere Pie, Enti morali e privati.

Art. 4. — Degli oggetti e del fabbricato costituenti la fondazione non potrà farsi uso diverso da quello cui furono destinati dal testatore.

Art. 5. — La fondazione «Horne», si mantiene:

a) con il capitale lasciato dal testatore e gravato di usufrutto a favore della sorella Signora Beatrice Ethel Horne e del fratello Morace Horne. Nel cessare di tale usufrutto, i capitali costituenti l'eredità suddetta potranno, dietro deliberazione del Consiglio d'amministrazione, essere alienati ed il loro ricavato reinvestito in titoli nominativi di valori di Stato o garantiti dallo Stato Italiano;

b) con i contributi delle pubbliche amministrazioni e dei privati;

c) con le tasse d'ingresso per la visita dello stabile Horne e delle collezioni artistiche;

d) col ricavato della vendita dei cataloghi e delle riproduzioni fotografiche e pubblicazioni su argomenti di carattere storico ed artistico.

Art. 6. — Le rendite patrimoniali della fondazione vanno erogate dal Consiglio di amministrazione ed in conformità delle disposizioni testamentarie:

a) nelle spese di mantenimento dello stabile e di quant'altro attiene alla fondazione;

b) nelle spese di custodia, amministrazione e diverse.

Art. 7. — Qualora tali rendite, dopo la soddisfazione di tutte le prescritte spese, presentino un avanzo, dovrà questo, a cura del Consiglio d'amministrazione, essere erogato nell'acquisto di oggetti d'arte o di libri, o in pubblicazioni utili agli studi di storia dell'arte.

Art. 8. — Il Consiglio di amministrazione della fondazione è composto di tre membri, il conte Carlo Gamba, l'avv. Flaminio Zanari e il dott. Giovanni Poggi, designati dal testatore. In caso di impedimento o rinuncia di uno di essi, la sostituzione verrà fatta con nomina del Prefetto della provincia di Firenze suterna presentata dagli altri due e così di seguito. L'ufficio di Consigliere è gratuito.

Art. 9. — Il Ministero della Pubblica Istruzione designerà fra i componenti il Consiglio di amministrazione il presidente, che starà in carica per la durata di un biennio e potrà essere riconfermato. Il Consiglio stesso ha facoltà di aggregarsi un segretario.

Art. 10. — Il Consiglio di amministrazione si riunisce, quante volte il presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni trimestre. Le votazioni hanno luogo a maggioranza di voti e le deliberazioni devono prendersi con l'intervento di tutti e tre i componenti il Consiglio. Sol tanto in caso di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide anche con l'intervento di due soli consiglieri.

Art. 11. — Le attribuzioni di presidente consistono nel rappresentare la fondazione in ogni atto civile, amministrativo e giudiziale, nel convocare le adunanze degli amministratori ogni volta che ne avvii il bisogno per il disbrigo degli affari concernenti la fondazione stessa, nel presiedere le adunanze e dar esecuzione alle prese deliberazioni, nell'apporre il visto ai mandati di entrata e di uscita prima della loro riscossione e del loro pagamento. Spetta al presidente la sorveglianza e la disciplina del personale di custodia e di amministrazione.

Art. 12. — Il segretario redige i verbali delle adunanze registrandone regolarmente le deliberazioni in apposito libro; i verbali devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti alla adunanza.

Art. 13. — Gli amministratori sottoporranò annualmente a norma di legge all'approvazione dell'autorità tutoria gli atti della loro gestione.

Art. 14. — A cura del Consiglio di amministrazione dovrà essere compilato il Regolamento interno amministrativo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

RUFINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

PERSONALE DEI RR. ISTITUTI E DELLE RR. SCUOLE D'ARTE.

- Ad ACANFORA-TORREFRANCA prof. Fausto, bibliotecario nel Conservatorio di musica di Napoli, è prorogato di un anno, otto mesi e dodici giorni il periodo biennale di esperimento dal 12 marzo 1917 (D. L. 1° luglio 1917).
- A D'ARONCO prof. Raimondo, professore titolare di architettura nell'Istituto di Belle Arti di Napoli, è accordato un mese di congedo straordinario, dal 1° febbraio 1917 (D. M. 30 giugno 1917).
- TORREGROSSA prof. Domenico, professore titolare di pianoforte nel Conservatorio di musica di Palermo è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 8 luglio 1917 e riammesso al godimento dell'intero stipendio (D. L. 12 luglio 1917).
- PAPALARDO-ONESTI prof. Paolo, titolare di arte scenica e letteratura drammatica nel Conservatorio di musica di Palermo, è collocato a riposo per avanzata età, dal 21 febbraio 1916 (D. L. 15 febbraio 1917).
- TENTI dott. Gino, segretario nel Conservatorio di musica di Napoli, dall'11 giugno 1917 cessa dal congedo per servizio militare (D. M. 30 giugno 1917).

